.

REGOLAMENTO ORGANICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VERZASCA

Indice

TITOLO I	6
NORME GENERALI	6
Art. 1 Campo di applicazione	6
Art. 2 Rapporti d'impiego	6
Art. 3 Competenze	6
TITOLO II	6
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO	6
NOMINA	6
Art. 4 Definizione	
Art. 5 Requisiti di base	
Art. 6 Modalità	
Art. 7 Periodo di prova	
Art. 8 Nomina a tempo parziale	
Art. 9 Annullabilità e nullità della nomina	
CAPITOLO II	7
Art. 11 Trasformazione in nomina	7
Art. 12 Durata	8
CAPITOLO IIIINCARICO PER FUNZIONE TEMPORANEA	8
Art. 14 Durata e modalità	8
Art. 15 Casi particolari	8
Art. 16 Apprendisti e praticanti	8
TITOLO III	8
DOVERI DEL DIPENDENTE	8
CAPITOLO IORGANIZZAZIONE DEL LAVOROArt. 17 Orario di lavoro	8
Art. 18 Assenze prevedibili	9
Art. 19 Assenze non prevedibili	9
Art. 20 Assenze arbitrarie	9
Art. 21 Supplenze	9
Art. 22 Descrizione delle funzioni	9
Art 23 Modalità	10

Art. 24 Residenza	10
CAPITOLO II	
Art. 25 Immagine dell'amministra zione	
Art. 26 Esecuzione del lavoro	10
Art. 27 Obbligo di formazione	10
Art. 28 Segreto d'ufficio	10
Art. 29 Divieti vari	11
Art. 30 Occupazioni accessorie	11
CAPITOLO III	
Art. 31 Responsabilità per danni	
Art. 32 Sorveglianza del personale	11
Art. 33 Provvedimenti disciplinari	11
Art. 34 Inchiesta e rimedi giuridici	12
Art. 35 Misure cautelari	12
Art. 36 Termine e prescrizioni	12
ritolo iv	12
DIRITTI DEL DIPENDENTE	12
CAPITOLO I	
STIPENDI E INDENNITÀArt. 37 Scala degli stipendi	
Art. 38 Classifica delle funzioni	12
Art. 39 Requisiti professionali	13
Art. 40 Pagamento degli stipendi	14
Art. 41 Stipendio iniziale	14
Art. 42 Stipendio orario	14
Art. 43 Promozioni	14
Art. 44 Aumenti annuali	14
Art. 45 Anzianità di servizio	14
Art. 46 Prestazioni fuori orario	15
Art. 47 Indennità per figli	15
Art. 48 Indennità per superstiti	15
Art. 49 Diritto alle indennità	15
Art. 50 Missioni d'ufficio, mandati di rappresentanza, uso dei veicoli privati e altre prestazio	ni 15
Art. 51 Sorveglianza sul posto di lavoro	16
CAPITOLO 2	
GIORNI DI RIPOSO E VACANZE	16

Art. 53 Vacanze - durata	16
Art. 54 Vacanze - Modalità	16
Art. 55 Vacanze - Riduzione	17
CAPITOLO 3	
CONGEDI	
Art. 57 Congedo per maternità e parto	17
Art. 58 Altri congedi	
CAPITOLO 4	18
PREVIDENZA E ASSICURAZIONI	
Art. 60 Assenze per malattia e infortuni	
Art. 61 Disposizioni particolari	
Art. 62 Prestazioni complementari	
Art. 63 Previdenza professionale	
CAPITOLO 5	
SERVIZIO MILITARE, PROTEZIONE CIVILE E ALTRI CORSI	19
Art. 64 Servizio militare, protezione civile, servizio civile obbligatori	
Art. 65 Servizio volontario o facoltativo e altri corsi	
Art. 66 Indennità per perdita di guadagno	
CAPITOLO 6ALTRI DIRITTI	
Art. 67 Diritto di associazione	
Art. 68 Formazione professionale	20
TITOLO V	20
FINE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO	20
Art. 69 Casistica	20
Art. 70 Raggiunti limiti di età	20
Art. 71 Dimissioni	20
Art. 72 Destituzione	20
Art. 73 Disdetta per nominati	20
Art. 74 Disdetta per incaricati	21
Art. 75 Disdetta durante il periodo di prova	21
Art. 76 Indennità d'uscita	21
Art. 77 Attestato di servizio	21
TITOLO VI	21
ELABORAZIONE DEI DATI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E DEGLI STIPENDI	21
Art. 78 Sistemi d'informazione	21
Art. 79 Digitalizzazione dei documenti cartacei	22

	Art. 80 Trasmissione sistematica dei dati	22
	Art. 81 Trasmissione puntuale di dati	22
	Art. 82 Altre elaborazioni di dati	22
	Art. 83 Dati personali relativi alla salute	22
	Art. 84 Conservazione dei dati	22
	Art. 85 Disposizioni esecutive	23
	Art. 86 Diritto suppletorio	23
TI.	FOLO VII	23
ΑL	TRE DISPOSIZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	23
	Art. 87 Istituto scolastico	23
	Art. 88 Procedure	23
	Art. 89 Norme di applicazione	23
	Art. 90 Entrata in vigore	23

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

- ¹Il presente Regolamento (di seguito ROD) disciplina il rapporto d'impiego dei dipendenti del Comune, in quanto non sia espressamente disposto in modo diverso nel presente ROD.
- ² Il ROD non si applica ai docenti di nomina comunale per i quali valgono le disposizioni
- ³Le denominazioni professionali utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile.

Art. 2 Rapporti d'impiego

- ¹I dipendenti sono suddivisi in tre ordini:
- a. i nominati in pianta stabile ai sensi del titolo II. capitolo I:
- b. gli incaricati per funzione stabile ai sensi del titolo II, capitolo II;
- c. gli avventizi ai sensi del titolo II, capitolo III.

Art. 3 Competenze

Le assunzioni sono di esclusiva competenza del Municipio.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO CAPITOLO I **NOMINA**

Art. 4 **Definizione**

Art. 5 Requisiti di base La nomina è l'atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto a tempo indeterminato e assegnato ad una funzione all'interno dell'amministrazione comunale.

- ¹I candidati alla nomina devono adempiere i seguenti requisiti:
- a. cittadinanza svizzera o nazionalità straniera con permesso di domicilio (non vale per il Segretario, v. art. 142 cpv. 1 LOC); sono riservati gli accordi bilaterali;
- b. condotta morale ineccepibile e costituzione fisica compatibile con la funzione;
- c. formazione professionale e attitudini contemplate nella descrizione delle funzioni individuali:
- d. eventualmente con domicilio nel Comune, secondo quanto disciplinato dall'art. 24 del presente ROD.
- ²A parità di requisiti, è data la preferenza ai cittadini domiciliati nel Comune di Verzasca
- ³L'appartenenza al corpo pompieri di Tenero o della Valle Verzasca può essere considerato come ulteriore titolo preferenziale.

Art. 6 Modalità

- ¹Per giustificati motivi e per favorire la mobilità interna l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso; in questo caso deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri dipendenti, dandone tempestiva informazione al Consiglio comunale.
- ²La nomina dei dipendenti avviene mediante concorso pubblicato all'albo comunale per un periodo di almeno 15 giorni e, di regola, sul Foglio Ufficiale.
- ³Il bando di concorso indica la funzione, i documenti e i certificati da produrre. I documenti e i certificati non sono di regola richiesti ai dipendenti già in carica.

- ⁴L'assunzione può essere subordinata all'esito di una visita eseguita dal medico di fiducia del Municipio, come pure da un eventuale esame delle attitudini.
- ⁵L'assunzione è in ogni caso subordinata all'esito dell'autocertificazione sullo stato di salute e le eventuali procedure giudiziarie in corso, alla produzione di una attestazione UEF riferita all'assenza di procedure esecutive in corso e all'estratto del casellario giudiziale, a valere quali elementi di ponderazione specifica in riquardo alla situazione personale.
- ⁶Il prescelto riceve, con l'atto di nomina, il mansionario, le condizioni di stipendio, la copia del presente regolamento, le disposizioni del Comune per il personale e ogni altra disposizione applicabile.

Art. 7 Periodo di prova

- ¹ Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di prova.
- ²Durante il periodo di prova il rapporto d'impiego può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.
- ³La nomina ad altra funzione è assimilata a nuova nomina ai fini del periodo di prova. In caso di esito insoddisfacente il dipendente è reintegrato a tutti gli effetti nella precedente attività.
- ⁴Per i dipendenti, la cui assunzione è subordinata al conseguimento di un attestato di idoneità, la durata del periodo di prova è prolungata fino al conseguimento di detto attestato.
- ⁵Il Segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla carica. Il Municipio può concedere una proroga di un anno.

Art. 8 Nomina a tempo parziale

- ¹In casi particolari e giudicati opportuni, il Municipio può procedere alla nomina di dipendenti a tempo parziale. Salvo casi particolari, il grado di occupazione minimo è del 40%.
- ²Se le esigenze di servizio lo consentono, il Municipio può concedere riduzioni di orario ai dipendenti già nominati.
- ³ Stipendio e indennità saranno corrisposti proporzionalmente al grado di occupazione.

Art. 9 Annullabilità e nullità della nomina

- ¹È annullabile la nomina di dipendenti decisa a condizioni diverse da quelle stabilite dalla legge, dal presente ROD e dal bando di concorso.
- ²È nulla la nomina ottenuta con la frode o con l'inganno o sottacendo elementi determinanti per la decisione di assunzione (art. 5).

CAPITOLO II INCARICO PER FUNZIONE STABILE

Art. 10 **Definizione**

- ¹L'incarico è l'atto amministrativo con cui il dipendente viene assegnato ad una funzione per un periodo determinato.
- ²L'incarico per funzione stabile può essere conferito anche qualora l'occupazione sia a tempo parziale.
- ³L'incarico è conferito secondo i presupposti e la procedura previsti per la nomina. Il bando di concorso indica la durata dell'incarico.

Art. 11 **Trasformazione** in nomina

¹ Il Municipio trasforma in nomina l'incarico per funzione stabile quando si realizzano i requisiti mancanti al momento dell'assunzione.

²II Municipio può parimenti procedere alla nomina dopo almeno 5 anni di servizio ininterrotto, se ritiene che i requisiti mancanti siano compensati dall'esperienza acquisita.

Art. 12 Durata

L'incarico è conferito in luogo della nomina:

- a. quando il grado di occupazione è inferiore al 40%;
- b. quando il titolare ha ottenuto un congedo o è occupato con altri incarichi;
- c. quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di nomina nei casi in cui all'art. 5 cpv. a) e c) del presente regolamento;
- d. per il personale in formazione compreso quello in apprendistato;
- e. quando l'assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto.

In caso di incarico secondo l'art 12 cpv. c), il Municipio concorda con l'incaricato un piano di formazione volto a raggiungere il livello formativo richiesto entro un lasso di tempo stabilito.

CAPITOLO III INCARICO PER FUNZIONE TEMPORANEA

Art. 13 **Definizione**

Il Municipio, in caso di comprovata necessità, può procedere all'assunzione di dipendenti conferendo loro un incarico avventizio per funzioni istituite a titolo provvisorio o per le quali non si può garantire un impiego duraturo. Per questo tipo di assunzioni non è necessario il pubblico concorso se non superano i 12 mesi.

Art. 14 Durata e modalità

La durata è determinata dalla natura stessa dell'attività per la quale si procede all'assunzione, ma al massimo 12 mesi, oltre questo periodo, occorre procedere secondo le norme relative alla nomina o all'incarico per funzione stabile.

Art. 15 Casi particolari

- ¹Per lavori urgenti e per supplenze della durata non superiore a sei mesi, l'assunzione può avvenire senza pubblico concorso.
- ²L'incaricato per funzione temporanea è assunto con contratto di lavoro individuale di diritto privato secondo gli artt. 319 e segg. CO.

Art. 16 Apprendisti e praticanti

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il Municipio si impegna, nell'interesse dell'amministrazione comunale e nell'interesse generale della formazione professionale dei giovani, ad assumere apprendisti con regolare contratto di tirocinio o praticanti. Per queste assunzioni fanno stato le norme stabilite dalle relative leggi e decreti federali e cantonali in materia di formazione professionale.

TITOLO III

DOVERI DEL DIPENDENTE CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 17 Orario di lavoro

¹La settimana lavorativa è di cinque giorni, normalmente dal lunedì al venerdì. L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali. I dipendenti non possono abbandonare il lavoro senza aver informato il loro diretto superiore. I dipendenti sono tenuti a utilizzare sistema di timbratura elettronico messo disposizione dall'amministrazione.

²La ripartizione sull'arco della settimana, come pure la definizione dell'orario giornaliero sono di competenza del Municipio, che può adottare disposizioni particolari, a seconda delle esigenze.

- ³Laddove le condizioni organizzative lo permettono, il Municipio può introdurre l'orario flessibile o differenziato con apposita ordinanza.
- ⁴In caso di necessità i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività anche fuori dal normale orario di lavoro su ordine del Municipio o persona da esso delegata.
- ⁵ Il personale della cancelleria comunale dovrà prestarsi a turno per le operazioni delle votazioni ed elezioni.
- ⁶I dipendenti sono tenuti a svolgere il servizio di picchetto o garantire una reperibilità se previsto dalla funzione o ordinato dal Municipio o persona da esso delegata.

Art. 18 Assenze prevedibili

- ¹Le assenze prevedibili quali vacanze, cure, congedi, servizio militare e di protezione civile facoltativi, o per qualunque altro titolo, devono essere tempestivamente preannunciate e autorizzate dal Municipio o dalla persona da esso delegata.
- ²Le assenze per servizi o impegni di natura obbligatoria devono essere tempestivamente annunciate al Municipio, al diretto superiore o al segretario comunale.

Art. 19 Assenze non prevedibili

- ¹Le assenze non prevedibili quali malattie e infortunio o per qualunque altro titolo devono essere immediatamente annunciate al diretto superiore o al Segretario comunale e adequatamente giustificate.
- ²In caso di assenza per ragioni di salute, il dipendente deve presentare spontaneamente un certificato medico:
 - a. se l'assenza si protrae oltre i tre giorni consecutivi;
 - b. in ogni caso dopo la terza assenza inferiore ai tre giorni nel corso dell'anno civile. Qualora le circostanze lo giustificassero, il Municipio può esigere il certificato medico per ogni assenza.
- ³Il dipendente assente deve tempestivamente ottenere dal medico le prescrizioni d'uscita, trasmetterle al Municipio e attenervisi scrupolosamente.
- ⁴È riservata la facoltà al Municipio di sottoporre il dipendente ad ulteriori accertamenti da parte del medico di fiducia del Comune o dalla compagnia assicurativa del Comune.

Art. 20 Assenze arbitrarie

- ¹Le assenze non conformi agli artt. 18 e 19 del presente ROD sono considerate arbitrarie e comportano la corrispondente riduzione delle vacanze e, consumate le stesse, la riduzione dello stipendio.
- ²Resta riservata l'adozione di misure disciplinari.

Art. 21 Supplenze

- ¹ I dipendenti si aiutano e devono supplirsi a vicenda senza ulteriore compenso.
- ²Qualora un dipendente ne supplisca un altro situato in una fascia di funzione superiore e di maggior responsabilità, non raggiungibile mediante semplici promozioni, per un periodo di oltre 90 giorni consecutivi, il Municipio, se ha ratificato la supplenza, deve versargli un'indennità pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quello che percepirebbe se fosse nominato nella classe d'organico del supplito.
- ³II diritto all'indennità decorre dal 91esimo giorno di supplenza.
- ⁴Se la supplenza è interrotta per un periodo non superiore a 15 giorni, non si inizia il computo di un nuovo periodo.

Art. 22 **Descrizione** delle funzioni

- ¹ Il Municipio allestisce le descrizioni delle funzioni individuali.
- ²Le descrizioni (le mansioni) sono modificabili in ogni tempo, impregiudicati la dignità professionale del dipendente e il diritto allo stipendio percepito.

Art. 23 Modalità

- ¹ II Municipio, per esigenze organizzative, può assegnare il dipendente ad altri servizi a condizione di non ledere la sua dignità professionale e impregiudicato il diritto allo stipendio percepito.
- ² Il Municipio può parimenti trasferire ad altra funzione il dipendente che, senza sua colpa, si rivelasse oggettivamente impossibilitato a svolgere le sue mansioni.
- ³II dipendente deve essere preventivamente sentito.
- ⁴Nel caso in cui il trasferimento ad una funzione di grado inferiore fosse richiesto dal dipendente e concesso dal Municipio, lo stipendio sarà corrispondente alla relativa classe inferiore di organico.

Art. 24 Residenza

Il Municipio, se lo richiedono esigenze di servizio, può imporre ai dipendenti l'obbligo di residenza in un luogo determinato dal momento dell'assunzione di quella funzione.

CAPITOLO II DOVERI DI SERVIZIO

Art. 25 **Immagine** dell'amministra zione

- ¹II dipendente deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica.
- ²Egli deve evitare atti o omissioni tali da nuocere all'immagine dell'amministrazione, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Tale contegno è richiesto anche nell'uso di Internet e multimedia.

Art. 26 Esecuzione del lavoro

- ¹ Il dipendente deve eseguire personalmente con zelo e diligenza i compiti a lui assegnati e previsti dalle relative prescrizioni e direttive di servizio emanate dal Municipio, dal Segretario comunale o da altre persone da loro designate, perseguendo gli obiettivi concordati.
- ²Egli deve dedicare tutto l'impegno e l'orario di lavoro all'adempimento dei propri compiti, agendo costantemente nell'interesse del Comune.

Art. 27 Obbligo di formazione

- ¹ Il dipendente è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento definiti obbligatori dal Municipio e deve essere disponibile al perfezionamento e alla riqualificazione professionale.
- ²La partecipazione è computata quale tempo di lavoro.
- ³Il Municipio ha la facoltà di recuperare le spese e lo stipendio corrisposti per la formazione professionale che sia presupposto per l'assunzione, la promozione e il cambiamento di funzione, se il rapporto d'impiego fosse sciolto a richiesta del dipendente o per sua colpa nei 3 anni successivi.

Art. 28 Segreto d'ufficio

- ¹ Il dipendente è vincolato al segreto d'ufficio, che sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
- ²La deposizione in giudizio su fatti e circostanze appresi in relazione alla propria funzione deve essere preventivamente autorizzata dal Municipio.
- ³Per tutti i casi che rientrano nell'ambito del codice penale, la disposizione di cui al cpv. 2 non è applicabile.
- ⁴Qualsiasi dichiarazione pubblica (alla stampa, radio, televisione, internet, ecc.) su fatti concernenti l'amministrazione comunale e le aziende deve essere preventivamente autorizzata dal Municipio; in casi particolarmente urgenti dai Capi dicastero e dal Segretario comunale.

Art. 29 Divieti vari

È vietato al dipendente:

- a. svolgere la propria attività professionale sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti:
- b. chiedere, direttamente o indirettamente, accettare e farsi promettere per sé o per terzi doni o altri profitti per atti inerenti ai suoi doveri o alle sue competenze di lavoro.

Art. 30 Occupazioni accessorie

- ¹Le occupazioni accessorie rimunerate, di regola, non sono ammesse.
- ²Per l'esercizio di un'occupazione accessoria occorre l'autorizzazione preventiva del Municipio.
- ³È considerata occupazione accessoria ogni attività rimunerata, anche se temporanea.
- ⁴Essa non viene autorizzata se incompatibile con la funzione, se arreca danno all'adempimento dei doveri di servizio o se costituisce concorrenza nel campo professionale.
- ⁵Nel caso di nomina o incarico a tempo parziale, il dipendente può svolgere altre attività lucrative se, a giudizio del Municipio, esse sono compatibili con la funzione svolta.
- ⁶Per esercitare una carica pubblica, il dipendente deve ottenere il permesso del Municipio.

CAPITOLO III MANCANZA AI DOVERI DI SERVIZIO

Art. 31 Responsabilità per danni

- ¹La responsabilità per danni causati dal dipendente al Comune e a terzi è retta dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
- ²I dipendenti del Comune devono avere un'adeguata copertura assicurativa responsabilità civile privata.

Art. 32 Sorveglianza del personale

- ¹ Il Segretario comunale, cui compete la funzione di capo del personale del Comune e delle sue Aziende comunali, esercita la sorveglianza su tutto il personale dell'Amministrazione.
- ²Eali è responsabile della conduzione dei dipendenti, che esercita con la collaborazione dei responsabili dei diversi settori dell'amministrazione.

Art. 33 **Provvedimenti** disciplinari

La violazione dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate sono punite dal Municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale:

- a. l'ammonimento:
- b. la multa fino a fr. 500.--;
- c. il trasferimento ad altra funzione;
- d. il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;
- e. la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi;
- f. la sospensione per un tempo determinato dall'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio:
- g. l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;
- h. la destituzione.

Art. 34 Inchiesta e rimedi giuridici

- ¹ L'applicazione dei provvedimenti disciplinari è preceduta da un'inchiesta, nella quale il dipendente ha diritto di giustificarsi, farsi assistere e prendere visione dei relativi atti.
- ²I provvedimenti sono motivati e comunicati per iscritto all'interessato con l'indicazione dei rimedi di diritto.
- ³Contro i provvedimenti è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 35 Misure cautelari

- ¹Il Municipio, in casi gravi, può sospendere immediatamente dalla carica oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente contro il quale è aperta un'inchiesta.
- ²Tale misura è applicabile anche al dipendente contro cui l'autorità giudiziaria notifica al Municipio l'apertura di un procedimento penale, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.
- ³Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisionale, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 36 Termine e prescrizioni

- ¹ Il Municipio deve avviare l'inchiesta immediatamente dopo il momento in cui ha avuto conoscenza delle mancanze ai doveri di servizio e prendere un eventuale provvedimento disciplinare entro un anno dal termine dell'inchiesta, in ogni caso al più tardi entro cinque anni dalla trasgressione. Di regola, l'inchiesta ha una durata non superiore ad un anno. Restano riservate eventuali successive procedure ricorsuali.
- ²Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il procedimento formalmente aperto deve essere chiuso con una decisione di abbandono.

TITOLO IV

DIRITTI DEL DIPENDENTE CAPITOLO I STIPENDI E INDENNITÀ

Art. 37 Scala degli stipendi

- ¹La scala degli stipendi del personale del Comune e delle sue Aziende, comprendente la tredicesima mensilità, fa riferimento alla Scala stipendi del Canton Ticino, stabilita in base all'art. 4 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti. Essa è adequata sulla base dell'ultimo decreto esecutivo sull'indennità di rincaro.
- ²Gli stipendi sono divisi in tredici mensilità.

Art. 38 Classifica delle funzioni

Le funzioni sono assegnate alle classi previste secondo il seguente ordine:

Funzione:	<u>Classe</u> :
Segretario comunale	8
Vice Segretario comunale	6
Funzionario amministrativo	4

Ausiliario d'ufficio	2-3
Tecnico comunale	7
Capo operaio	4
Sostituto capo operaio	3-4
Operaio qualificato	3
Operaio non qualificato e avventizio	2
Cuoco con attestato professionale	3
Cuoco con pratica attitudinale alla professione	2
Inserviente o ausiliario con compiti speciali	2

Art. 39 Requisiti professionali

La nomina alla funzione è subordinata al possesso dei seguenti titoli professionali:

A) Amministrazione

Segretario comunale

Maturità commerciale o comprovata pratica professionale in funzione analoga, diploma cantonale di segretario comunale o impegno a conseguirlo entro due anni; il municipio può concedere una proroga di un anno (art. 142 cpv. 2 LOC). Conoscenze lingue nazionali.

Vice Segretario comunale

Maturità commerciale o comprovata pratica professionale in funzione analoga, diploma cantonale di segretario comunale o impegno a conseguirlo entro due anni (art. 142 cpv. 2 LOC). Conoscenze lingue nazionali.

Funzionario amministrativo

Maturità commerciale o attestato federale di capacità quale impiegato di commercio o diploma cantonale di funzionario amministrativo degli enti locali o titolo equivalente, comprovata pratica professionale in funzione analoga. Conoscenze lingue nazionali.

Ausiliario d'ufficio

Attestato federale di capacità quale impiegato di commercio con scarsa esperienza professionale o attestato federale di capacità quale impiegato d'ufficio o titolo equivalente. Conoscenze lingue nazionali.

B) <u>Ufficio tecnico</u>

Tecnico comunale

Formazione tecnica superiore nel settore edile, del genio civile o del catasto, attestato cantonale di tecnico comunale.

Capo e sostituto capo operaio

Attestato federale di capacità nelle professioni legate al settore dell'edilizia, del genio civile, dell'artigianato o nel primario, esperienza professionale.

Operaio qualificato

Attestato federale di capacità nelle professioni legate al settore dell'edilizia, dell'artigianato o nel primario.

Operaio non qualificato e avventizio

Nessun certificato particolare. Predisposizione alla funzione nel settore esterno.

C) Scuole

Cuoco con attestato professionale

Attestato federale di capacità quale cuoco o titoli equivalenti.

Cuoco con pratica attitudinale alla professione

Comprovata esperienza nel ramo cucina.

Inserviente o ausiliari con compiti speciali

Predisposizione alle attività del servizio domestico.

Art. 40 Pagamento degli stipendi

- ¹I dodici tredicesimi dello stipendio sono versati mensilmente.
- ²La tredicesima mensilità è versata in una o più rate a giudizio del Municipio, l'ultima al più tardi entro il 15 dicembre.

Art. 41 Stipendio iniziale

- ¹ Al momento dell'assunzione lo stipendio corrisponde al minimo della classe di quella prevista dalla scala degli stipendi di cui all'art. 38 per la rispettiva funzione.
- ²Il Municipio può derogare a questo principio se il candidato, al momento dell'assunzione, oltre ad essere in possesso dei requisiti all'art. 39, dispone di una valida esperienza professionale maturata in funzione simile.

Art. 42 Stipendio orario

- ¹Lo stipendio orario dei dipendenti è calcolato dividendo per 2000 lo stipendio annuo fissato nella scala degli stipendi per la relativa funzione.
- ² Per il personale ausiliario o avventizio ai sensi dell'art. 13 è possibile prevedere uno stipendio su base oraria. In questo caso l'importo è definito dal Municipio e viene concordato contrattualmente tra le parti nel rispetto delle normali condizioni del mercato del lavoro.

Art. 43 Promozioni

Promozioni nell'ambito delle stesse funzioni:

- a. ogni promozione è subordinata all'esito della qualifica del personale;
- b. le modalità di qualifica sono disciplinate da un'ordinanza municipale; al dipendente è garantito il diritto di essere sentito;
- c. quando il dipendente giunge al massimo della classe, il Municipio può promuoverlo alla classe superiore;
- d. il nuovo stipendio ottenuto con la promozione corrisponde almeno allo stipendio precedente aumentato di un aumento annuale secondo l'art. 44. In nessun caso può tuttavia superare il massimo della nuova classe.

Promozioni tramite mutamento di funzione:

 in caso di promozione ad una nuova funzione il dipendente sarà inserito nella corrispettiva fascia di retribuzione ed il suo stipendio verrà adeguato.

Art. 44 Aumenti annuali

- ¹ I dipendenti hanno di regola diritto a un aumento di stipendio corrisposto secondo la scala stipendi cantonale, fino al massimo della funzione.
- ²Il Municipio può negare l'aumento annuale ad un dipendente che non svolge in modo soddisfacente la sua funzione. Il dipendente deve essere sentito.
- ³L'aumento è concesso all'inizio di ogni anno civile sino al raggiungimento del massimo della relativa classe di organico.
- ⁴ Se l'inizio dell'attività lavorativa ha luogo nel primo semestre, il periodo iniziale viene conteggiato a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso; se nel secondo, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 45 Anzianità di servizio

¹ A partire dal 20esimo anno di servizio e successivamente ogni 5 anni, al dipendente viene accordato un congedo pagato corrispondente a 20 giorni lavorativi, che possono essere consumati durante il quinquennio compatibilmente con le esigenze del servizio. In casi eccezionali, il Municipio può convertire del tutto o in parte il

congedo con il versamento di una gratifica pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

²Il congedo o la gratifica sono corrisposti anche se gli anni di servizio non sono stati prestati ininterrottamente. Gli anni di servizio prestati alle dipendenze dei Comuni coinvolti nel processo di aggregazione sono interamente computati. Gli anni di tirocinio e di congedo non sono computati negli anni di servizio. In nessun caso è previsto un versamento della gratifica pro rata temporis per periodi quinquennali non completi.

Art. 46 Prestazioni fuori orario

- ¹È considerato lavoro fuori orario quello che adempie le seguenti condizioni cumulative:
- a. supera il normale orario di lavoro settimanale;
- b. è svolto al di fuori della normale fascia oraria giornaliera o in giorno festivo;
- c. è ordinato o autorizzato dal Municipio; lo stesso può delegare l'autorizzazione al Segretario comunale e ad altro funzionario designato;
- ²Per le prestazioni fuori orario è corrisposto il salario orario più un supplemento del:
 - d. 25% per lavori compiuti dalle ore 20.00 alle ore 06.00 nei giorni feriali;
 - e. 25% per lavori compiuti dalle ore 06.00 alle ore 20.00 il sabato;
- f. 50% per lavori compiuti nei giorni festivi.
- ³Il Municipio, per motivi di servizio, può modificare le fasce orarie, tramite risoluzione municipale, nel rispetto del diritto superiore.
- ⁴I giorni di riposo ai sensi dell'art. 52 sono considerati giorni festivi.
- ⁵Le prestazioni fuori orario sono compensate con ore di congedo o con denaro a seconda delle esigenze dei servizi, previo accordo con l'interessato.
- ⁶ Per il servizio di picchetto o la reperibilità vengono stabilite delle indennità disciplinate con un'ordinanza municipale.

Art. 47 Indennità per figli

Il dipendente ha diritto agli assegni previsti dalla Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF).

Art. 48 Indennità per superstiti

Alla morte del dipendente, i suoi superstiti, oltre alle prestazioni della previdenza professionale, ricevono lo stipendio del mese in corso comprensivo delle indennità e un'indennità unica pari a un quarto dello stipendio annuo lordo AVS del defunto. Il datore di lavoro può soddisfare quest'obbligo mediante delle coperture assicurative collettive adequate (capitale di decesso supplementare in ambito LPP o complementare LAINF).

Art. 49 Diritto alle indennità

- ¹Il diritto a un'indennità nasce il mese in cui si verificano le condizioni di concessione e si estingue il mese successivo al venir meno delle stesse.
- ²In caso di domanda tardiva, il diritto all'indennità è riconosciuto al massimo per i tre mesi che precedono la presentazione della stessa.
- ³ I superstiti del dipendente defunto assunto a tempo parziale percepiscono le indennità proporzionalmente al grado di occupazione.
- ⁴Sono riservate le disposizioni della Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF).

Art. 50 Missioni d'ufficio. mandati di rappresentanza, uso dei veicoli privati e altre prestazioni

Il Municipio disciplina, mediante ordinanza, le indennità per missioni d'ufficio, per mandati di rappresentanza, per l'uso di veicoli privati, per la messa a disposizione di abitazioni di servizio, veicoli, uniformi e capi di abbigliamento, attrezzi di lavoro e materiale vario.

Art. 51 Sorveglianza sul posto di lavoro

- ¹Non è ammesso l'impiego di sistemi di sorveglianza nominativa, durevole e in tempo reale della sfera privata o personale dei dipendenti sul posto di lavoro.
- ²La violazione di norme comportamentali sull'uso delle risorse informatiche, o il relativo sospetto, va costatato tramite una sorveglianza non nominativa dei dati raccolti o grazie ad indizi fortuiti.
- 3 È ammessa l'analisi nominativa puntuale dei dati personali raccolti tramite sistemi di sorveglianza, in caso di costatazione o di relativi sospetti concreti di violazione delle norme comportamentali secondo il cpv. 2.
- ⁴ Il responsabile della sicurezza adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire gli abusi.
- ⁵I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei dipendenti sul posto di lavoro.

CAPITOLO 2 GIORNI DI RIPOSO E VACANZE

Art. 52 Giorni di riposo

- ¹Sono considerati giorni di riposo:
- a. il sabato:
- b. la domenica;
- c. gli altri giorni festivi riconosciuti dal Cantone;
- d. il pomeriggio delle vigilie di Natale e di Capodanno, se non già di riposo;
- e. il martedì pomeriggio o il mercoledì mattina nella settimana di Carnevale.
- ² Il Municipio decide di volta in volta se, in quale misura e a quali condizioni, debbano essere accordati giorni di riposo supplementari.

Art. 53 Vacanze - durata

- ¹ Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze annuali pagate:
 - a. 25 giorni lavorativi sino al termine dell'anno civile in cui compie il 20esimo anno di
- b. 20 giorni lavorativi sino al termine dell'anno civile in cui compie il 49esimo anno di
- c. 25 giorni lavorativi dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 50esimo anno di età:
- d. 30 giorni lavorativi dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 60esimo anno di età.
- ²II dipendente a tempo parziale ha diritto alle vacanze proporzionalmente al suo grado di occupazione.

Art. 54 Vacanze -Modalità

- ¹ Il diritto alle vacanze si estingue il 31 marzo dell'anno successivo. Il Municipio può derogare da questa norma.
- ²In assenza di deroghe concesse esplicitamente, i giorni di vacanza non consumati entro il termine previsto vengono annullati. Non si dà luogo al pagamento di indennità per vacanze non effettuate, riservati i casi di cessazione del rapporto d'impiego ove, per esigenze di servizio e senza colpa del dipendente, le vacanze maturate e non ancora estinte, non hanno potuto essere godute.
- ³Le vacanze vengono pianificate ad inizio anno e concordate tra il dipendente ed il Segretario comunale, che a sua volta riferisce al Municipio. Esse non devono pregiudicare lo svolgimento delle mansioni richieste alla funzione.
- ⁴Chi inizia, cessa o interrompe il rapporto di impiego ha diritto alle vacanze proporzionalmente alla durata dello stesso nel corso dell'anno civile.

⁵II decorso delle vacanze è interrotto da malattie o infortuni se immediatamente annunciati al capo del personale e comprovati da certificato medico, salvo i casi di malattia di durata non superiore ai due giorni o di infortunio che consentono di muoversi liberamente o con limitazioni insignificanti.

Art. 55 Vacanze -Riduzione

- ¹ In caso di assenza per malattia o infortunio o servizio militare, servizio civile sostitutivo svizzero o di protezione civile obbligatori di durata complessiva superiore a 60 giorni in un anno civile, la durata delle vacanze è ridotta proporzionalmente all'eccedenza: è garantito il diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti se il dipendente ha lavorato almeno sei mesi.
- ²Le assenze per congedo non pagato, per sospensione e per condanna a una pena privativa della libertà comportano riduzione delle vacanze proporzionata alla loro durata.
- ³Consumate le vacanze, la riduzione avverrà sullo stipendio.
- ⁴Il diritto alle vacanze non viene ridotto per assenze dovute a congedo pagato di maternità o paternità.

CAPITOLO 3 CONGEDI

Art. 56 Congedi pagati

- ¹ Il dipendente ha diritto ai seguenti congedi pagati:
- a. 5 giorni lavorativi consecutivi in caso di matrimonio e unione domestica registrata, da effettuare entro 6 mesi dalla celebrazione;
- b. 5 giorni lavorativi consecutivi dalla morte del coniuge o del partner registrato o di figli;
- c. 3 giorni lavorativi consecutivi dalla morte di un genitore, di un fratello o sorella;
- d. 10 giorni lavorativi dalla nascita di un figlio, da consumarsi entro sei mesi in settimane o in giorni;
- e. 1 giorno per il matrimonio di figli o fratelli, sorelle e genitori, decesso di nonni o abiatici, suoceri, generi e nuore, cognati, nipoti e zii e per analoghi gradi di parentela del partner registrato, e per il trasloco;
- f. il tempo strettamente necessario per i funerali di un altro parente o di un collega di ufficio o per ricorrenze speciali di famiglia;
- g. fino ad un massimo di 12 giorni all'anno per malattia grave del coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre o del padre previa presentazione di un certificato medico; il Municipio può valutare soluzioni diverse;
- h. di regola 12 giorni per cariche pubbliche, per affari sindacali, come pure per la formazione sindacale e per il volontariato sociale;
- i. di regola 12 giorni per l'attività di sportivo d'élite (detentore di una Swiss Olimpic Card), come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport.
- ²Per i congedi di cui alla cifra 1 lettere h) e i) e all'art. 30 cpv 6 è inteso che saranno concessi compatibilmente con le necessità di servizio e per un totale annuo massimo di 12 giorni usufruibili in frazioni di giornate, mezze giornate o ore piene.
- ³Se la circostanza che dà diritto al congedo supplementare previsto alla cifra 1 lettere e), f), h) e i) e art. 30 cpv 6 si verifica durante le vacanze o altre assenze cade il diritto del dipendente al congedo.

Art. 57 Congedo per maternità e parto

- ¹ In caso di congedo per maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane.
- ²Il congedo per maternità inizia al più tardi il giorno del parto. La dipendente può effettuare al massimo 2 settimane di congedo immediatamente prima del parto.

- ³La dipendente può beneficiare, in caso di parto, di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi; in alternativa il congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre.
- ⁴Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 60 dell'ordinanza 1 della Legge Federale sul lavoro.
- 5 In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane e può beneficiare di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi.

Art. 58 Altri congedi

- ¹ Il Municipio ha la facoltà di concedere altri congedi pagati o non pagati per giustificati motivi, in particolare per ragioni di studio, perfezionamento professionale o per fondati motivi familiari.
- ²In caso di congedo non pagato, cessa il diritto allo stipendio e ad ogni altra indennità.
- ³Il congedo non pagato può essere concesso per un massimo di 3 anni.

CAPITOLO 4 PREVIDENZA E ASSICURAZIONI

Art. 59 **Principio**

- ¹Il Comune assicura tutti i dipendenti contro i rischi degli infortuni professionali e non professionali e delle malattie professionali, come da disposizioni legali in materia e rispettive ordinanze. Si assicura pure la copertura indennità giornaliera in caso di malattia.
- ²II Comune stipula pure adeguate coperture LAINF complementari.
- ³I premi sono a carico del Comune, ad eccezione di quello relativo all'assicurazione contro gli infortuni non professionali ai sensi LAINF, che è a carico del dipendente. Inoltre il Municipio stabilisce annualmente la quota di partecipazione dei dipendenti al premio dell'assicurazione contro la perdita di salario dovuta a malattia, ritenuto un massimo del 50% dello stesso e un massimo dell'1% del salario assicurato.
- ⁴Ai sensi della LAINF, i dipendenti con un impiego orario medio inferiore alle 8 ore settimanali sono coperti unicamente in caso di infortuni professionali. In questi casi, per gli infortuni non professionali si applicano le disposizioni del CO.

Art. 60 Assenze per malattia e infortuni

- ¹In caso di assenza per malattia, infortunio professionale e infortunio non professionale, o evento coperto in base alla Legge federale sull'assicurazione militare, il dipendente ha il diritto all' intero stipendio netto per un periodo di 720 giorni.
- ²II diritto decade al momento del riconoscimento di un'eventuale rendita AI e/o LAINF, ma al più tardi dopo 720 giorni. In caso di inabilità lavorativa parziale, guesta disposizione si applica in modo proporzionale alla sola parte inabile.
- ³ Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, se si è consapevolmente esposto ad un pericolo straordinario, se ha compiuto un'azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto.
- ⁴Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37 LAINF e art. 65 della LAM (riduzione delle prestazioni assicurative per colpa grave del dipendente).
- ⁵Il Municipio ha la facoltà di far eseguire in ogni tempo visite di controllo da un suo medico di fiducia o tramite la compagnia assicurativa, subordinandovi il diritto allo stipendio.

Art. 61 Disposizioni particolari

- ¹Trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della prima assenza per malattia o infortunio, se il dipendente riprende il lavoro in modo continuato per più di tre mesi, decorrono nuovamente e integralmente i termini fissati dall'articolo 60.
- ²I giorni non lavorativi sono computati quali giorni di assenza, ad eccezione di quelli che precedono la ripresa del lavoro.
- ³Nei casi di capacità lavorativa temporaneamente ridotta, il dipendente è tenuto al rispetto dell'orario normale di lavoro, pur se con mansioni ridotte; sono riservate prescrizioni contrarie del medico curante o del medico di fiducia del Comune.
- ⁴Nel caso di diminuzione permanente della capacità lavorativa, il Municipio stabilisce speciali condizioni di impiego. Qualora fosse necessario un trasferimento si procede come all'art. 23 cpv 2.
- ⁵Le prestazioni ricorrenti per perdita di salario spettano al Comune fino a copertura dello stipendio corrisposto.
- ⁶Le prestazioni uniche o in capitale versate dall'assicurazione spettano al dipendente e, in caso di decesso, ai suoi superstiti. Restano riservate le disposizioni dell'art. 49.

Art. 62 Prestazioni complementari

In caso di morte, d'invalidità per infortunio ai sensi della LAINF, il dipendente o i suoi superstiti, beneficiano delle seguenti prestazioni assicurative complementari:

- a. una volta il salario annuo in caso di decesso:
- b. due volte il salario annuo in caso di invalidità permanente:
- c. copertura delle riduzioni LAINF per negligenza e colpa grave, nei limiti posti dalle disposizioni contrattuali assicurative. Il relativo premio può essere messo a carico del dipendente.

Art. 63 Previdenza professionale

Ogni dipendente deve essere assicurato secondo le norme LPP.

CAPITOLO 5 SERVIZIO MILITARE, PROTEZIONE CIVILE E ALTRI **CORSI**

Art. 64 Servizio militare. protezione civile. servizio civile obbligatori

- ¹Durante il servizio militare obbligatorio, il servizio civile e di protezione civile obbligatorio il dipendente percepisce l'intero stipendio.
- ²Per servizio militare obbligatorio si intende il servizio prestato nell'esercito svizzero, segnatamente la scuola reclute, i corsi di ripetizione, di complemento e i corsi per il consequimento di un grado e gli altri previsti dall'Ordinanza federale concernente i servizi di istruzione per gli ufficiali, gli altri corsi di istruzione in genere, nonché i corsi del servizio militare femminile.
- Per servizio civile si intende quello previsto in sostituzione degli obblighi militari e di protezione civile.
- ⁴Per servizio di protezione civile obbligatorio si intendono i corsi obbligatori previsti dalla Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

Art. 65 Servizio volontario o facoltativo e altri corsi

Per il servizio militare o di protezione civile volontario o facoltativo e per altri corsi si rinvia agli artt. 55 e 58 del presente regolamento.

Art. 66 Indennità per perdita di guadagno

L'indennità per perdita di guadagno spetta interamente al Comune quando questo versa lo stipendio al dipendente.

CAPITOLO 6 ALTRI DIRITTI

Art. 67 Diritto di associazione

Al dipendente è garantito il diritto di associazione nei limiti stabiliti dalla Costituzione Federale.

Art. 68 Formazione professionale

Il Municipio promuove la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionali dei dipendenti, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione e dei dipendenti stessi.

TITOLO V

FINE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

Art. 69 Casistica

Il rapporto d'impiego cessa per:

- a. pensionamento;
- b. dimissioni;
- c. decesso:
- d. invalidità;
- e. disdetta;
- f. disdetta durante il periodo di prova;
- g. scadenza dell'incarico;
- h. destituzione.

Art. 70 Raggiunti limiti di età

¹ Il rapporto di impiego cessa per limiti di età fra i 60 e i 65 anni di età, al più tardi al momento in cui il dipendente è posto al beneficio di una rendita AVS. Il dipendente che cessa l'impiego per limiti di età passa al beneficio della pensione secondo i disposti del relativo statuto. In caso di cessazione prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS, devono essere osservati i termini di preavviso prescritti all'art. 71.

² Il dipendente ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato alle condizioni previste dallo statuto e regolamento della Cassa pensioni.

Art. 71 Dimissioni

¹ Il dipendente nominato ha diritto di rassegnare le dimissioni con preavviso scritto di almeno 3 mesi per la fine di ogni mese. Per il Segretario comunale il termine di preavviso è stabilito in 6 mesi per la fine di ogni mese.

² Su richiesta dell'interessato, il Municipio può ridurre questi termini.

Art. 72 Destituzione

Il Municipio può sciogliere il rapporto di impiego in ogni tempo se ricorrono gli estremi della destituzione pronunciata secondo quanto previsto dall'art. 33. Da quel momento cessa il diritto allo stipendio e ad ogni altra indennità o gratifica.

Art. 73 Disdetta per nominati

Il Municipio può sciogliere il rapporto di impiego del dipendente nominato per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, sei mesi per il Segretario comunale, prevalendosi dei seguenti giustificati motivi:

- a. la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti d'età:
- b. le ripetute o le continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;

- c. l'incapacità, l'inattitudine o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio;
- d. la mancanza di disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
- e. qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti (v. art. 60 cpv. 3 lett. g) LORD).

Il dipendente deve essere sentito.

Art. 74 Disdetta per incaricati

- ¹ Il rapporto di lavoro con il dipendente incaricato decade con la scadenza del periodo di lavoro contrattuale.
- ²Qualora non sia stata specificata la sua durata, può essere disdetto da ambo le parti:
- a. con preavviso scritto di un mese per la fine di un mese, se l'incarico dura da meno di un anno;
- b. con preavviso scritto di due mesi per la fine di un mese, se l'incarico dura da più di un anno:
- c. con preavviso scritto di tre mesi per la fine di un mese, se l'incarico dura da più di cinque anni.

Art. 75 Disdetta durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova ai sensi dell'art. 7, il rapporto d'impiego può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 76 Indennità d'uscita

¹In caso di scioglimento del rapporto d'impiego, non imputabile al dipendente, per disdetta da parte del datore di lavoro, il dipendente ha diritto a un'indennità di uscita calcolata nel seguente modo:

18 mensilità x anni interi di servizio prestati

30 anni

Art. 77 Attestato di servizio

- ¹A ogni dipendente che lascia il servizio viene rilasciato, su richiesta, un attestato che indica la natura e la durata del rapporto d'impiego e si pronuncia sulle sue prestazioni e la sua condotta.
- ² A richiesta esplicita del dipendente, l'attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto d'impiego.

TITOLO VI

ELABORAZIONE DEI DATI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E DEGLI STIPENDI

Art. 78 Sistemi d'informazione

- ¹ Il segretario e il vice segretario comunale sono responsabili dell'elaborazione dei dati necessari alla gestione del personale e degli stipendi. Essi gestiscono sistemi d'informazione e di documentazione informatizzati per:
- a. la gestione e l'amministrazione del personale;
- b. se del caso l'allestimento di statistiche;
- c. se del caso eventuali altre esigenze comunali.

²Determinante ai fini del conteggio è l'ultimo stipendio mensile percepito.

³Per i Segretari comunali fanno stato le disposizioni previste dalla Legge concernente l'organico dei Segretari comunali.

- ²I sistemi d'informazione possono in particolare contenere dati relativi alla candidatura, alla carriera professionale, alle procedure amministrative, agli stipendi, alla gestione delle presenze e assenze, compresi dati personali meritevoli di particolare protezione; sono segnatamente tali i dati relativi alla sfera familiare, allo stato di salute, alle valutazioni sulle prestazioni e sul comportamento professionali e alle procedure e sanzioni disciplinari e penali.
- 3 l servizi del cpv. 1, con la collaborazione dei Servizi informatici, garantiscono la gestione e la sicurezza tecnica dei sistemi d'informazione.

Art. 79 Digitalizzazione dei documenti cartacei

Art. 80 **Trasmissione** sistematica dei dati

Il segretario e il vice segretario comunale possono digitalizzare e riprendere nei sistemi d'informazione i documenti cartacei. La copia digitale del documento, con le necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all'originale cartaceo. In seguito, l'originale cartaceo può essere restituito o se date le premesse distrutto.

Il segretario e il vice segretario comunale possono trasmettere regolarmente, se del caso attraverso procedura di richiamo, i dati personali necessari all'adempimento dei seguenti compiti legali:

- a. al Municipio per l'espletamento delle sue competenze di legge in base alla LOC, alle leggi settoriali e ai regolamenti comunali;
- b. ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato dell'Ufficio del Segretario e dell'Ufficio contabilità e contribuzioni per gli aspetti di gestione del personale;
- c. all'IPCT per la gestione della previdenza professionale degli assicurati.

Art. 81 **Trasmissione** puntuale di dati

Art. 82 Altre elaborazioni di dati

Art. 83 Dati personali relativi alla salute

Il segretario e il vice segretario comunale possono trasmettere in singoli casi dati personali ad organi pubblici o a privati se è previsto dalla legge, se sussiste una necessità per l'adempimento di compiti legali o se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto, libero e informato.

Il segretario e il vice segretario comunale possono elaborare dati del personale per scopi che esulano da quelli dell'art. 78, se ciò è necessario per l'adempimento di compiti legali o a garanzia d'interessi legittimi dei dipendenti o dell'amministrazione comunale.

- ¹ Il medico di fiducia del dipendente, o se presente il servizio medico del personale, è responsabile dell'elaborazione dei dati personali sulla salute dei dipendenti, in particolare quelli relativi alla valutazione della loro idoneità lavorativa e al loro accompagnamento medico.
- ² Esso può comunicare ai servizi responsabili dell'art. 78 unicamente le conclusioni attinenti a idoneità o inidoneità lavorativa della persona interessata, al grado, alla causa e alla durata presumibile dell'inabilità lavorativa ed eventuali altre conclusioni necessarie all'assunzione e alla gestione del rapporto d'impiego.

Art. 84 Conservazione dei dati

- ¹I dati dei candidati non assunti sono restituiti o con il loro consenso eliminati dopo tre mesi dal termine della procedura di assunzione, ad eccezione della lettera di candidatura e dei dati anagrafici ivi contenuti che sono conservati per un anno. Possono essere conservati oltre questo termine con il consenso scritto, libero e informato del dipendente, se ne è dato un interesse per guest'ultimo.
- ²I dati personali dei dipendenti possono essere conservati per dieci anni dalla fine del rapporto d'impiego. Altri dati possono essere conservati oltre questo termine con il consenso scritto, libero e informato del dipendente.
- ³Sono conservati per una durata di trent'anni dalla fine del rapporto di impiego ai fini di un'eventuale riassunzione i dati anagrafici, l'allocazione organizzativa, la funzione ricoperta, l'entrata in servizio e le mutazioni nella carriera del dipendente.
- ⁴I dati del personale possono essere conservati in forma anonimizzata a scopo statistico e di ricerca in base alla legge sulla protezione dei dati.

Art. 85 Disposizioni esecutive

Art. 86 Diritto suppletorio Il Municipio può disciplinare tramite direttiva i particolari, segnatamente i diritti e le modalità di accesso ai sistemi d'informazione, la digitalizzazione dei documenti cartacei, le modalità di conservazione e le misure di sicurezza dei dati.

Rimangono riservate le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87
Istituto
scolastico
a) Docenti
b) Personale
non insegnante

- ¹Le disposizioni riguardanti i docenti sono regolate dalle Leggi cantonali applicabili, nonché da quanto previsto nel Regolamento dell'Istituto scolastico.
- ²Il personale scolastico non insegnante (impiegati, cuochi, custodi e personale di pulizia) è assoggettato al presente Regolamento.

Art. 88 Procedure

- ¹ Qualora dovessero sorgere contestazioni sull'interpretazione del presente ROD, valgono quale ausilio interpretativo la LOC e il RALOC e le normative per i funzionari dello Stato.
- ²Le contestazioni di qualsiasi tipo relative all'applicazione del presente ROD sono risolte dal Municipio.
- ³Il dipendente può farsi assistere in tutte le procedure che lo concernono.
- ⁴Contro la decisione municipale è data facoltà di reclamo entro 30 giorni. Contro dette decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini fissati dagli art. 208-213 LOC.

Art. 89 Norme di applicazione Il Municipio adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente ROD.

Art. 90 Entrata in vigore

- ¹Il presente regolamento, riservata l'approvazione governativa per essa della Sezione degli enti locali, entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.
- ²Così risolto dal Consiglio Comunale in data 08 marzo 2021.

³Approvato dall'Autorità cantonale il 31.05.2021.